



COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9

Oggetto :

PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2024 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
PESSION RICCARDO - Vice Sindaco	No
GIROD ANTONELLA - Consigliere	Sì
JANS MIRKO - Consigliere	Sì
COLLIARD CHRISTIAN - Consigliere	No
CREUX MOSE' GIUSEPPE ANGELO - Consigliere	Sì
LAZIER DAVIDE - Consigliere	No
GIROD MARIA TERESA - Consigliere	Sì
GROS VALENTINA - Consigliere	Sì
VALLOMY CARLO - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	4

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2024 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti*

modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

VISTA la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTA, in tal senso, la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate *UR_{1,a}* e *UR_{2,a}*), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- *UR_{1,a}*: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bter*) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022,

da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bter*) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno

- *UR_{2,a}*: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione consigliere n. 24 del 29.05.2023 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consigliere n. 23 del 29.05.2023 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

ATTESO CHE:

- ◆ il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ◆ il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 punto B del regolamento comunale di contabilità;

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: presenti n. 6, assenti n. 4, astenuti nessuno, votanti n. 6, voti favorevoli n. 6, voti contrari nessuno

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2024;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

COMUNE DI FONTAINEMORE - TARIFFE TARI 2024			
UTENZE DOMESTICHE			
Codice	Descrizione	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
100	Utenza domestica (1 comp.)	0,45938	47,49324
100	Utenza domestica (2 comp.)	0,53594	110,81756
100	Utenza domestica (3 comp.)	0,59063	142,47972
100	Utenza domestica (4 comp.)	0,63438	174,14188
100	Utenza domestica (5 comp.)	0,67813	229,55066
100	Utenza domestica (6 comp.)	0,71094	269,12836
122	pertinenze (1 comp.)	0,57	0
122	pertinenze (2 comp.)	0,57	0
122	pertinenze (3 comp.)	0,57	0
122	pertinenze (4 comp.)	0,57	0
122	pertinenze (5 comp.)	0,57	0
122	pertinenze (6 comp.)	0,57	0

UTENZE NON DOMESTICHE			
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,17704	1,05807
102	Campeggi, distributori carburanti	0,37067	2,24229
103	Stabilimenti balneari	0,21023	1,26561
104	Esposizioni, autosaloni	0,16597	1,01738
105	Alberghi con ristorante	0,59197	3,57709
106	Alberghi senza ristorante	0,44259	2,66552
107	Case di cura e riposo	0,52558	3,18235
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,55324	3,34106
109	Banche ed istituti di credito	0,30428	1,83128
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,48132	2,89341

	ferramenta e altri beni durevoli		
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,59197	3,58116
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,39833	2,40101
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,50898	3,07247
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,23789	1,42433
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,30428	1,83128
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,67768	16,14371
117	Bar, caffè, pasticceria	2,01379	12,13525
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,9737	5,87229
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,85199	5,1235
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,35263	20,23355
121	Discoteche, night club	0,57537	3,48349
123	Depositi e magazzini	0,16597	0,34184
124	Turismo Rurale	0,44259	2,66552
125	Rifugi Alpini	0,59197	3,57709

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in due rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 28/02/2025;

- 30/04/2025;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 30-apr-2024 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998.

Fontainemore, li 30-apr-2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 30-apr-2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 30-apr-2024 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Fontainemore, li 30-apr-2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====